

Anno	Titolo	Classe	Fascicolo
2015	06	01	01
N. 13235		18/05/2015	

- Al Movimento 5 Stelle Senago
senago5stelle@pec.it
- c.a. Sig. Eugenio Galetti
c.a. Sig. Massimo Gobbato
c.a. Sig. Mirko Albergo
- p.c. Arch. Maurizio Donadonibus
Sede
- p.c. All'A.N.A.C.
Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
Valutazione e la Trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni
Piazza Augusto Imperatore, 32
00186 ROMA
protocollo@pec.anticorruzione.it
- p.c. Alla Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi c/o
Presidenza Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coord. Amministrativo
Via della Mercede, 9
00187 ROMA
commissione.accesso@mailbox.governo.it
- p.c. All'Organismo Indipendente di Valutazione
Dott.ssa Elisabetta Pandolfo
c/o DASEIN s.r.l.
Lungo Dora Colletta n. 81
10153 TORINO
pandolfo@dasein.it

Oggetto : Movimento 5 Stelle Senago – chiarimenti determinazione n. 197/2015 del 15 aprile 2015 relativo al ricorso avanti al Tribunale superiore delle acque.

Con riferimento alla risposta inoltrata in data 08/05/2015, prot. 12310, con la quale si faceva riferimento ad una nota di chiarimenti predisposta a tale scopo dal legale incaricato dall'Ente per la predisposizione del ricorso in oggetto, si riporta in calce la nota di riscontro dell'Avvocato Alberto Fossati.

Le vasche di laminazione sono opere idrauliche riguardanti le acque pubbliche. In materia di acque pubbliche, il nostro ordinamento prevede - come giudice naturale - il Tribunale delle Acque Pubbliche, previsto dal RD 1775/1933. L'art. 143 di tale legge prevede la "cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche:

a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche;

b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottata ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688, e degli artt. 378 e 379 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F". Il ricorso va proposto nel termine di 60 giorni dalla conoscenza o notificazione del provvedimento. Per tale ragione, il ricorso è stato proposto al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il giudice naturale della materia trattata dalla Regione con la Via impugnata. Peraltro, la giurisprudenza afferma che: "L'indicazione, ex art. 3, quarto comma, L. 7 agosto 1990 n. 241, in calce al provvedimento amministrativo, di un'Autorità presso cui impugnarlo diversa da quella ope legis competente, non determina lo spostamento della giurisdizione dal giudice naturale, non determina lo spostamento della giurisdizione dal giudice naturale ma può rilevare solo agli effetti del riconoscimento dell'errore scusabile in caso di eventuale ritardo nell'impugnazione di quest'ultimo, quando ne sussistano i presupposti (Cons. Stato, Ap., 1 febbraio 2001 n. 1; T.A.R. Marche 6 agosto 2003 n. 9591), e ciò in quanto, diversamente opinando, l'Amministrazione diventerebbe arbitra della scelta del giudice al quale far decidere una possibile controversia" (TAR Lazio, III Ter, 4 febbraio 2008 n. 906). Confidando di aver esaurientemente risposto alla richiesta in oggetto, porgiamo cordiali saluti.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

La Responsabile del Settore
Affari Generali
Sandra Carna'